

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	296	DM	12/10/2015	Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.	X	X		Il decreto definisce gli standard formativi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni e i criteri generali delle seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica e diploma professionale; b) apprendistato di alta formazione e di ricerca. Ai sensi dell'art. 1 del decreto, ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, l'istituzione formativa e il datore di lavoro sottoscrivono il protocollo che definisce i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa e deve indicare i seguenti elementi minimi: a) generalità dell'istituzione formativa; b) generalità del datore di lavoro; c) denominazione istituzione formativa; - denominazione datore di lavoro. Il datore di lavoro è coinvolto dall'istituzione formativa nella redazione del piano formativo individuale che deve contenere i seguenti elementi: a) i dati dell'apprendista; b) la qualifica che l'apprendista deve acquisire al termine del percorso; c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista; d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro; e) i risultati di apprendimento (art. 5, c. 3). I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa (allegato 1, art. 3, c. 4).	Oneri di nuova introduzione e oneri già previsti Il provvedimento prevede che il datore di lavoro e l'istituzione formativa che avviano percorsi di apprendistato di cui all'art. 1 lett. a e b) del decreto, sottoscrivono un protocollo secondo un modello allegato che deve contenere alcuni elementi informativi minimi essenziali, nonché un piano formativo individuale dell'apprendista necessario all'avvio del contratto stesso. Tale elemento informativo sono riconducibili essenzialmente alle seguenti tipologie di dati: a) denominazione e dati relativi all'istituzione formativa e al datore di lavoro uguali: Ragione sociale, sede, codice fiscale e partita IVA, dati anagrafici del legale rappresentante e del tutor, sia formativo che aziendale; b) possesso di requisiti minimi da parte del datore di lavoro di cui all'art. 3 del decreto stesso, essenziali per l'avvio del percorso di apprendistato; c) dati anagrafici dell'apprendista, nonché suo livello di inquadramento contrattuale, con articolazione dell'orario di lavoro, della qualificazione da conseguire al termine del percorso, articolazione della formazione interna ed esterna e valutazione finale degli apprendimenti. Con riferimento ad una parte delle informazioni relative alla generalità anagrafica del datore di lavoro e dell'apprendista, si tratta di oneri informativi previsti dai modelli UNILAV_CO per l'assunzione e la proroga dei contratti di apprendistato; tuttavia, ulteriori oneri	
MINISTERO DELLA DIFESA	106	DM	25/03/2015	Procedura per l'esenzione, nell'interesse della difesa, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento.	X		SI (G.U.)	Per le imprese che fabbricano, importano o utilizzano sostanze chimiche per le quali, ai sensi del regolamento n. 1907/2006 (REACH), viene richiesta l'esenzione dall'applicazione del medesimo regolamento nell'interesse della difesa. Il provvedimento introduce l'onere di presentare al Ministero della Difesa - Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti un fascicolo tecnico (dossier) contenente le notizie e le informazioni richieste dal regolamento REACH, nonché una scheda conforme all'annesso "A" del decreto (art. 3).	Oneri di nuova introduzione [Art. 3]. Trasmissione dossier REACH al Ministero della Difesa (Comunicazione o dichiarazione).	Confcommercio Oneri di nuova introduzione Si segnala l'onere aggiuntivo relativo alla comunicazione Reach da inviare al Ministero della Difesa. È un onere che impatta anche su chi utilizza determinate sostanze chimiche e su chi le importa. Non è chiara la ragione per cui il "dossier" Reach andrebbe inviato anche al Ministero della Difesa visto che lo stesso è già inviato ad altri Ministeri.
MINISTERO DELLA DIFESA	146	DM	11/05/2015, n. 82	Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177.	X		SI (G.U.)	Le imprese che operano nel settore della bonifica dagli ordigni esplosivi residuati bellici devono richiedere l'iscrizione nell'apposito albo istituito presso il Ministero della Difesa - Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e del demanio. Ai fini dell'iscrizione, le imprese presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere soggettivo, nonché la documentazione utile a comprovare il possesso dei seguenti requisiti di carattere speciale: a) adeguata capacità economica e finanziaria; b) adeguata direzione tecnica; c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche; d) personale qualificato; e) idoneità tecnica progressiva. L'istanza è inoltrata, anche a mezzo PEC, all'ufficio albo del Ministero della difesa secondo il modello pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa. Il legale rappresentante dell'impresa iscritta è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'ufficio albo di ogni variazione relativa alla proprietà, al titolare e ai legali rappresentanti o all'oggetto sociale, al trasferimento della sede, all'istituzione di nuove sedi, alla estinzione dell'impresa o del consorzio di imprese, della fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo o l'inclusa la locazione di azienda (art. 11). Le imprese iscritte all'albo hanno l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi del relativo evento, la perdita di uno dei requisiti di ordine generale nonché la perdita o la riduzione di uno dei requisiti di ordine speciale, a mezzo posta elettronica certificata - PEC (art. 12). La sussistenza dei requisiti di iscrizione è soggetta a verifica biennale, previa istanza da presentare, da parte dell'impresa, almeno novanta giorni prima della scadenza biennale (art. 13).	Oneri di nuova introduzione [Art. 3, comma 2]. Iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici (Domanda).	CNA Oneri di nuova introduzione Le disposizioni del DM introducono l'onere di valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento, nei cantieri interessati da attività di scavo, di ordigni bellici inesplosivi. L'obbligo di valutazione ricade sul coordinatore per la progettazione che ha il compito di valutare il rischio legato alla presenza di ordigni bellici e, conseguentemente, di valutare se richiedere la bonifica del sito che sarà effettuata da un'impresa specializzata. In caso di bonifica, ricade sul committente l'onere di incaricare un'impresa specializzata in possesso dei requisiti richiesti da questo regolamento.

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	14	DM	3/12/2014, n. 206	Regolamento recante misure compensative per l'esercizio della professione di ingegnere in Italia.	X		SI (G.U. e Sito web)	Il Regolamento disciplina le misure compensative per l'esercizio della professione di ingegnere in Italia. In particolare, il DM stabilisce che, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale alla quale può accedere presentando domanda al Consiglio nazionale (Art. 5). Il riconoscimento del titolo professionale può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento per il quale è necessario essere iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale. L'iscrizione nel registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale. All'istanza vanno allegati i seguenti documenti: a) copia di un documento di identità; b) copia del decreto di riconoscimento ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato dalla Legge 12 novembre 2011 n. 183; c) attestazione di disponibilità del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attività professionale; d) n. 2 fotografie autentiche formato tessera. La domanda di iscrizione è inviata al Consiglio nazionale a mezzo raccomandato con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente presso gli uffici dello stesso Consiglio (Art. 11).	Oneri di nuova introduzione (Art. 5, comma 2). Convocazione e calendario delle prove (Comunicazione) (Art. 6, comma 5). Esito prova attitudinale (Comunicazione) (Art. 12, comma 4). Delibera di iscrizione nel registro dei tirocinanti (Comunicazione)	Confartigianato Si concorda con quanto sostenuto dall'amministrazione.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	69	DM	26/02/2015, n. 32	Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.	X		SI (G.U. e Sito web)	Il decreto istituisce, all'art. 3, il registro dei gestori della vendita telematica. Ai fini dell'iscrizione, i gestori costituiti in forma di società di capitali presentano domanda corredata da apposita documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti (art. 4). Il modello di domanda, con l'indicazione degli atti e dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti, è approvato dal responsabile della tenuta del registro e pubblicato sul sito internet del Ministero. La domanda, sottoscritta con firma digitale, deve essere trasmessa, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata (art. 5). Il gestore della vendita telematica trasmette entro cinque giorni da ciascun esperimento di vendita i dati relativi ai beni immobili che ne costituiscono oggetto nonché i dati identificativi dei relativi offerenti. La trasmissione è effettuata con modalità telematiche (art. 7). Ciascun gestore della vendita telematica è tenuto a istituire un registro informatico degli incarichi di vendita telematica, indicando: a) il numero d'ordine progressivo per anno; b) l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la procedura rispetto alla quale è stato incaricato; c) se l'incarico riguarda una procedura di espropriazione forzata mobiliare o immobiliare; d) se si tratta di vendita senza incanto, con incanto o tramite commissionario; e) relative alle specifiche modalità telematiche con cui si svolgono le operazioni di vendita, in particolare se si procede alla vendita con modalità sincrona, asincrona o mista; f) sul numero dei lotti posti in vendita; g) per ciascun lotto: il prezzo al quale i beni sono stati per la prima volta posti in vendita, il prezzo di vendita; h) le spese e i compensi per ciascuna procedura, liquidati dall'autorità competente.	Oneri di nuova introduzione Le norme introducono, in capo al gestore della vendita telematica l'obbligo di comunicare annualmente al responsabile del registro una serie di dati aggregati: a) sul numero degli incarichi di vendita telematica ricevuti, precisando il numero d'ordine progressivo per anno; b) sull'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la procedura rispetto alla quale è stato incaricato; c) relativi al tipo di procedura relativamente alla quale ha ricevuto l'incarico, in particolare se riguarda una procedura di espropriazione forzata mobiliare o immobiliare; d) sulle modalità della vendita da effettuare per via telematica, se si tratta di vendita senza incanto, con incanto o tramite commissionario; e) relative alle specifiche modalità telematiche con cui si svolgono le operazioni di vendita, in particolare se si procede alla vendita con modalità sincrona, asincrona o mista; f) sul numero dei lotti posti in vendita; g) relativi, per ciascun lotto: al prezzo al quale i beni sono stati per la prima volta posti in vendita, al numero degli esperimenti di vendita, al prezzo di vendita; h) sulle spese e i compensi, per ciascuna procedura, liquidati dall'autorità competente.	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	214	DM	12/08/2015, n. 144	Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247	X		SI (Sito web)	Il decreto disciplina le modalità di conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista. Ai sensi dell'art. 6 del decreto, per conseguire il titolo di avvocato specialista in uno dei settori d'appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense. L'avvocato deve documentare l'assolvimento degli obblighi di formazione e attestare l'esperienza nel settore di riferimento ai fini del mantenimento del titolo di specialista (art. 9).	Oneri di nuova introduzione (Art. 6) Presentazione di una domanda da parte dell'avvocato che voglia conseguire il titolo di specialista CNF, per il tramite del consiglio dell'ordine di appartenenza (Domanda) (Art. 9) Dichiarazione e documentazione dell'obbligo di formazione permanente nel settore di specializzazione da parte dell'avvocato specialista (Dichiarazione e Comunicazione) (Artt. 10 e 11) Dimostrazione di partecipazione a scuole o corsi di alta formazione o di avere esercitato nel triennio l'attività di avvocato nei settori di specializzazione ai fini del mantenimento del titolo di specialista (Dichiarazione e Comunicazione).	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	167	DM	10/07/2015	Determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande.	X			Il decreto determina l'ammontare delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande. In particolare, ai sensi dell'art. 2 del decreto, la domanda per l'assegnazione della borsa di studio deve contenere: a) le generalità e i dati anagrafici del richiedente; b) il codice fiscale; c) la data di inizio del tirocinio; d) il valore dell'indicatore ISEE; e) l'indirizzo di posta elettronica. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata dall'interessato all'ufficio giudiziario della giustizia ordinaria o amministrativa presso il quale è svolto il tirocinio formativo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sul sito internet del Ministero, per l'assegnazione della borsa di studio relativamente all'attività svolta nel primo semestre 2015.	Oneri di nuova introduzione [Art. 2], Requisiti per la presentazione della domanda in tema di attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari (Domanda, Comunicazione)	
	257	DM	15/10/2015	Parziale modifica ed integrazione del decreto 10 luglio 2015 relativo alla determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande.			SI (Site web)	Il decreto modifica parzialmente e integra il DM 10 luglio 2015 relativo alla determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande.		
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	257	DM	20/10/2015	Indizione della procedura di selezione di 1502 tirocinanti ai fini dello svolgimento, da parte di coloro che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di dodici mesi.	X		SI (Site web)	Il decreto indice la procedura di selezione di tirocinanti ai fini dello svolgimento di un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di dodici mesi. Ai sensi dell'art. 3 del decreto, possono svolgere il periodo di perfezionamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) avere svolto il periodo di perfezionamento; b) l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne per delitti non colposi, salvo gli effetti della riabilitazione; d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; e) non essere sottoposto a procedimento penale. La domanda è redatta compilando un apposito modulo disponibile sul sito internet del Ministero ("www.giustizia.it"); il richiedente deve dichiarare nella domanda, ai sensi del DPR n. 445/2000, gli stati, le qualità personali e i fatti previsti nel modulo citato; la domanda deve essere trasmessa, unitamente alla copia di un documento di identità del richiedente (art. 4). All'atto della presentazione della domanda ciascun richiedente deve indicare un indirizzo di posta elettronica, certificata o ordinaria, ove potrà ricevere tutte le comunicazioni (art. 10).	Oneri di nuova introduzione [Artt 3, 4 e 10], Modalità di presentazione della domanda per la selezione dei tirocinanti ai fini dello svolgimento di un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di dodici mesi (Domanda, Comunicazione)	
MINISTERO DELLA SALUTE	3	D.DIRETT.	14/11/2014	Revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti.		X		Il provvedimento prevede che la domanda per la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco e degli attestati di iscrizione, redatta su carta da bollo e debitamente sottoscritta, sia presentata al Ministero della Salute direttamente o spedita a mezzo raccomandata ovvero mediante invio da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dgprev@sanita.postacert.it. Nella domanda di revisione l'interessato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti previsti (art. 3). Alla domanda dovrà essere allegata, oltre al certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico di porto di ruolo, apposita certificazione (o dichiarazione sostitutiva) attestante gli altri requisiti (art. 4). Ulteriore documentazione dovrà essere prodotta all'esito della revisione (art. 5).	Oneri già previsti Disciplina precedente: R.D. 29 settembre 1895, n. 636. Non si tratta di nuovi adempimenti, ma di un procedimento di aggiornamento finalizzato ad accertare la persistenza dei requisiti psicofisici e dei requisiti "moral" - assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso - che è già previsto dall'art. 37 bis del ricordato R.D. n. 636/1895.	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLA SALUTE	50	DM	10/02/2015	Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali.		X		Il decreto sostituisce la disciplina precedente (DM 12 novembre 1992, n. 542) e prevede che a corredo delle domande di riconoscimento delle acque minerali naturali deve essere prodotta una relazione idrogeologica volta a illustrare tutti gli aspetti caratterizzanti la falda acquifera d'origine. La domanda di riconoscimento deve inoltre essere corredata dai certificati di almeno quattro analisi chimiche, chimico-fisiche e organolettiche nonché microbiologiche eseguite nelle quattro stagioni su campioni prelevati alla sorgente e dai relativi verbali di prelievo redatti dall'autorità sanitaria che ha assistito ai prelievi stessi (artt. 2 e 4). Ai fini della verifica del permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua minerale naturale, i soggetti titolari di riconoscimento devono inviare, ogni anno, al Ministero della salute, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per ogni acqua minerale riconosciuta, relativa al mantenimento delle caratteristiche proprie delle acque minerali naturali, sulle quali si basa il riconoscimento, unitamente a un'analisi chimica, chimico-fisica e organolettica e a un'analisi microbiologica effettuate nel corso dello stesso anno solare (art. 7).	Oneri già previsti Disciplina precedente: D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 105; D.M. 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal D.M. 29 dicembre 2003.	CNA Oneri già previsti Si concorda con l'amministrazione che tali oneri erano già previsti con il DM 10/02/2015 vengono raccolti in una disposizione organica.
MINISTERO DELLA SALUTE	56	DM	16/01/2015	Disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva.	X			Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la produzione di medicinali per terapie avanzate su base non ripetitiva, il produttore presenta all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) la seguente documentazione (art. 2): a) domanda contenente gli elementi indicati agli allegati 1 e 2 del decreto; b) dossier del Medicinale per Terapia Avanzata (DMTA) contenente le informazioni specificate nell'allegato 1 del decreto; c) copia della ricevuta di avvenuto versamento delle tariffe e dei diritti previsti. A seguito del rilascio dell'autorizzazione, il produttore è obbligato a segnalare all'AIFA immediatamente ogni difetto grave ed entro quindici giorni ogni altro difetto, utilizzando un apposito modello nonché a segnalare ogni evento avverso, compresa l'assenza di efficacia, correlato alla somministrazione del prodotto, tramite l'apposita scheda di segnalazione di cui all'allegato 3 al decreto. Inoltre, il produttore deve comunicare all'AIFA, entro il mese di gennaio di ogni anno, il numero dei lotti di ciascun medicinale per terapie avanzate prodotto nell'anno precedente (art. 4).	Oneri di nuova introduzione (Art. 2). Istanza per l'autorizzazione alla produzione di medicinali (Domanda) (Art. 4). a) Segnalazione di difetti in fase di utilizzo dei medicinali. (Comunicazione) b) Comunicazione del numero di lotti di medicinali prodotti. (Comunicazione)	
MINISTERO DELLA SALUTE	78	DM	05/02/2015	Modifica del decreto 14 marzo 2013, recante: «Documentazione necessaria per il riconoscimento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico».	X (eliminati)		SI (Site web)	Il decreto, recante la disciplina per il riconoscimento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, modifica norme previgenti sostituendo gli allegati del decreto ministeriale 14 marzo 2013 al fine di semplificare la documentazione e procedere ad una distinzione tra la procedura di riconoscimento e la procedura di conferma del carattere scientifico degli istituti. In particolare, l'art. 1, comma 1, intervenendo a modificare l'art. 2, comma 1 del D.M. 14 marzo 2013 (vedi lettera b) nonché a sopprimere il comma 2 del medesimo art. 2 (vedi lettera c), ha eliminato nel procedimento di conferma del carattere scientifico degli istituti l'onere di produrre: 1. il provvedimento della Regione competente necessario ad attestare la coerenza tra il perdurare del riconoscimento scientifico e la programmazione sanitaria regionale; 2. il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze richiesto nel caso di Regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario.	Oneri eliminati (Art. 1, comma 1, lett. b e c). Attestazioni della coerenza del perdurare del riconoscimento rispetto alla programmazione sanitaria regionale (Altro). Oltre allo snellimento del procedimento di conferma del carattere scientifico da parte degli istituti, sono acquisiti direttamente dalla Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità i dati scientifici concernenti l'impact factor conseguito dall'istituto nella disciplina oggetto di riconoscimento, in precedenza richiesti all'istituto stesso ai fini della dimostrazione dell'eccellenza dell'attività di ricerca svolta nell'ultimo triennio (requisito previsto dall'art. 13, comma 3, lett. e, del D.lgs. 288/2003).	
MINISTERO DELLA SALUTE	103	D.DIRETT.	21/04/2015	Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario contenenti "colistina" da somministrare per via orale.		X		Il decreto prevede che le società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti "colistina" da somministrare per via orale sono tenute a presentare domanda di variazione ed a conformare entro sessanta giorni gli stampati delle confezioni in commercio.	Oneri già previsti Decisione di esecuzione della Commissione del 16 marzo 2015 relativa, nel quadro dell'art. 35 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, all'autorizzazione all'immissione in commercio di tutti i medicinali veterinari contenenti "colistina" da somministrare per via orale.	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLA SALUTE	106	DM	10/02/2015	Disciplina dell'iter procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorità competente previsti dal Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.	X		SI (Site web)	Al fini dell'autorizzazione di prodotti biocidi o della modifica dell'autorizzazione, i richiedenti presentano apposita istanza al Ministero della Salute. Ai sensi dell'art. 4 del decreto, le istanze sono corredate dall'indicazione del numero di partita IVA o VAT number del richiedente, o dal codice fiscale del medesimo e recano altresì l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare eventuali comunicazioni. Le istanze di autorizzazione sono redatte in lingua italiana. La documentazione presentata a supporto delle istanze è redatta in lingua italiana e, per alcune informazioni, è ammessa anche la lingua inglese (art. 7).	Oneri di nuova introduzione (Artt. 4 e 7). Definizione di alcuni elementi obbligatori nelle istanze di autorizzazione in materia di prodotti biocidi destinati alla valutazione e/o autorizzazione da parte dello Stato Italiano (Altro)	CNA Oneri di nuova introduzione Sono stati introdotti gli oneri: a) Rilascio: vengono confermate le modalità consolidate di rilascio (frequenza a specifico corso e superamento della relativa verifica finale). b) Rinnovo: quinquennale, prevede la frequenza a specifico corso di aggiornamento, alla fine del quale non è più necessario sostenere l'esame davanti alla Commissione provinciale, ma sono gli enti di formazione stessi che formulano le valutazioni finali (per ottenere il rinnovo, è sempre necessario superare la verifica finale con esito positivo). Il rinnovo delle abilitazioni per la vendita e di competenza dell'Aus), mentre il rinnovo dei patentini per l'acquisto e l'uso dei fitosanitari è di competenza delle Amministrazioni provinciali. c) Percorsi formativi: le Regioni.
MINISTERO DELLA SALUTE	131	DM	27/04/2015	Modalità di esercizio delle funzioni in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali trasferite dall'Istituto superiore di sanità all'Agenzia italiana del farmaco.		X		Il promotore della sperimentazione clinica di fase I presenta domanda di autorizzazione all'AIFA, redatta in conformità al modello allegato al D.M. 21 dicembre 2007 e corredata dalla documentazione prevista dallo stesso D.M. e dalla ricevuta di versamento all'AIFA (art. 2). Il promotore della sperimentazione clinica può, inoltre, presentare all'AIFA domanda di emendamenti sostanziali (art. 4). Sul sito istituzionale dell'AIFA sono pubblicate le informazioni relative alle modalità di inoltro delle domande e alla documentazione da allegare. Le domande devono essere corredate dalla ricevuta di versamento all'AIFA della relativa tariffa, negli importi stabiliti dall'ISS. La ricevuta di versamento deve riportare i riferimenti identificativi della sperimentazione (n. EudraCT, codice Protocollo). Le modalità di versamento sono indicate sul sito istituzionale dell'AIFA.	Oneri già previsti DPR 21 settembre 2001, n. 439. Il D.M. 27 aprile 2015, n. 131, in attuazione del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, art. 12, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, non ha aggiunto ulteriori oneri amministrativi alle procedure già adottate dagli enti in applicazione delle disposizioni contenute dal DPR 21 settembre 2001, n. 439 richiamato dal predetto decreto legge n. 158/2012; al contrario, il provvedimento ha semplificato la procedura stessa individuando l'AIFA come unico destinatario delle istanze di autorizzazione, precedentemente inviate a entrambe gli enti citati.	
MINISTERO DELLA SALUTE	139	DM	27/05/2015	Nuove modalità da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope.	X (eliminati)	X		La domanda per ottenere il permesso di importazione, esportazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope deve essere presentata al Ministero della salute. Nella domanda, redatta in bollo su apposito modulo rilasciato dall'Ufficio centrale stupefacenti, devono essere indicati i seguenti dati da inserire da parte del richiedente, anche con modalità elettronica, nel sistema informativo dell'Ufficio centrale stupefacenti: a) denominazione della sede dell'impresa richiedente il permesso; b) denominazione comune internazionale o denominazione commerciale delle sostanze; c) quantità delle sostanze e peso espresso in base anidra; d) specificazione, corredata da indirizzo dell'ente o impresa dal quale proviene o è inviata la merce; e) dogana nazionale di entrata, nel caso di importazione, e dogana nazionale di uscita, nel caso di esportazione, attraverso le quali avverrà il passaggio della merce; dogana di entrata e di uscita, nel caso di transito (art. 1). Nel caso di importazione, esportazione e transito di medicinali che contengano una o più sostanze stupefacenti o psicotrope soggette a controllo, la domanda dovrà contenere anche il nome dei medicinali soggetti a controllo e la composizione quali quantitativa e il quantitativo complessivo di ogni sostanza importata, esportata o in transito, espresso in base anidra pura (art. 2).	Oneri già previsti D.M. 25 gennaio 1977. Gli oneri previsti rappresentano una ripetizione di quelli già previsti dal D.M. 25 gennaio 1977 abrogato dal D.M. 27 maggio 2015, n. 139, salvo le semplificazioni e gli aggiornamenti di seguito riportati. Oneri eliminati a) Presentazione di domanda singola per ogni sostanza della quale si chiede importazione (ammessa domanda cumulativa); b) Nella domanda non devono più essere indicati gli estremi delle autorizzazioni rilasciate alle imprese, ai sensi dell'art. 17 del DPR 309/90. Modifica delle modalità: a) Inserimento anche in modalità elettronica nel sistema informativo dell'ufficio dei dati relativi alla richiesta, compilata con l'apposito modulo rilasciato dall'Ufficio centrale stupefacenti; b) le quantità delle sostanze ed il peso espresso in base anidra devono essere riportati in conformità alle indicazioni contenute nelle liste delle sostanze stupefacenti e psicotrope pubblicate dall'International Narcotics Control Board (INCB), organismo internazionale di controllo con sede in Vienna.	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLA SALUTE	143	DM	30/04/2015	Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).		X		<p>Al sensi dell'art. 2 del decreto, per consentire una efficace azione di farmacovigilanza, il richiedente dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) di un medicinale deve presentare all'AIFA una domanda che, oltre alle informazioni già previste dall'art. 8, c. 3 del d.lgs. n. 219/2006, deve contenere anche i seguenti elementi:</p> <p>a) un riassunto del sistema di farmacovigilanza del richiedente (disponibilità di persona qualificata responsabile della farmacovigilanza; indicazione degli Stati membri nei quali la persona responsabile risiede e esercita le funzioni; informazioni per contattare la persona responsabile; disponibilità delle risorse necessarie per svolgere le funzioni; indicazione del sito in cui viene conservato il fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza per il medicinale);</p> <p>b) il piano di gestione del rischio con la descrizione del sistema di gestione del rischio che sarà istituito dal richiedente per il medicinale;</p> <p>c) copie dei seguenti documenti: autorizzazioni ottenute in un altro Stato membro o in un Paese terzo ad immettere in commercio il medicinale, sintesi dei dati sulla sicurezza, elenco degli Stati membri dove sia in corso l'esame di una domanda di autorizzazione, riassunto della caratteristiche del prodotto, informazioni su eventuali decisioni di rifiuto dell'autorizzazione, sia nell'Unione che in un Paese terzo, con relativa motivazione.</p> <p>Al fine del rinnovo, il titolare dell'AIC fornisce all'AIFA, almeno nove mesi prima della scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione, una versione aggiornata del dossier di autorizzazione del medicinale (art. 8).</p> <p>Il titolare dell'AIC è obbligato a tenere aggiornato e a mettere a disposizione, su richiesta, un fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza (art. 17).</p> <p>Il titolare dell'AIC è tenuto a registrare e comunicare tutte le sospette reazioni avverse segnalate da pazienti e operatori sanitari o che si verificano nell'ambito di studi dopo l'autorizzazione (art. 23).</p> <p>Il titolare dell'AIC è obbligato a trasmettere rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (art. 25).</p>	<p>Oneri già previsti</p> <p>D.lgs. 24 aprile 2006, n. 219, il D.M. 30 aprile 2015, n. 143 modifica oneri già previsti dal D. lgs 219/2006.</p>	
MINISTERO DELLA SALUTE	279	DM	09/11/2015	Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972		X		<p>Il decreto disciplina la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis.</p> <p>Al sensi dell'art.4, la persona responsabile della coltivazione deve comunicare al Ministero il numero delle piante da allevare per ogni ciclo di coltivazione, entro trenta giorni dall'inizio delle attività di coltivazione, nonché il numero delle piante coltivate e la resa in peso delle infiorescenze da avviare alla produzione industriale per ottenere la sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis o le preparazioni vegetali, entro trenta giorni dalla raccolta.</p> <p>La persona qualificata dell'officina farmaceutica autorizzata comunica al Ministero della salute ogni lotto di sostanza attiva o preparazione vegetale a base di cannabis rilasciato, entro trenta giorni dal rilascio e prima dell'avvio alla distribuzione.</p>	<p>Oneri già previsti</p> <p>DPR 9 ottobre 1990, n. 309, art. 27.</p> <p>Si precisa che, allo stato attuale, tali oneri gravano solo sullo stabilimento chimico farmaceutico di Firenze dell'agenzia industrie difesa del Ministero della difesa</p>	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	4	DM	13/11/2014, n. 272	Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	X (eliminati)			<p>Il decreto stabilisce le modalità e la tempistica per la redazione e presentazione della "relazione di riferimento" contenente informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee relative alla presenza di sostanze pericolose pertinenti. L'obbligo di redigere e presentare la "relazione di riferimento" grava sui gestori degli impianti elencati nell'Allegato XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Art. 3). Le informazioni minime contenute nella relazione di riferimento riguardano: a) l'uso attuale del sito; b) le misurazioni già disponibili effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee utili a caratterizzare lo stato attuale del sito in relazione alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti; c) 3. Ove non sufficienti le misurazioni di cui al punto precedente, i risultati di nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee volte a caratterizzare il relativo stato di qualità con riferimento alla presenza di tali sostanze; d) l'illustrazione dettagliata delle modalità con cui sono effettuate le misurazioni sulle sostanze pericolose; e) l'indicazione sullo stato attuale di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con esclusivo riferimento alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti, specificando i criteri adottati per effettuare la valutazione; f) le destinazioni d'uso future del sito;</p> <p>g) la descrizione delle attività pregresse svolte all'interno del sito; h) informazioni generali riguardanti il contesto geologico/idrogeologico del sito; i) l'identificazione e la delimitazione cartografica dei "centri di pericolo"; l) ulteriori misurazioni già disponibili sull'area di interesse effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee, specificando in proposito il set analitico delle indagini, le matrici indagate, la strategia di campionamento, l'ubicazione dei punti di indagine, i risultati della caratterizzazione chimico-fisica effettuata per suoli e acque sotterranee; m) eventuali iniziative già intraprese o da intraprendere, con riferimento alle sostanze pericolose pertinenti, in esito ai risultati delle misurazioni già disponibili.</p> <p>Infine la relazione di riferimento può contenere informazioni in merito allo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di ulteriori sostanze, evidenziando se la presenza di tali sostanze sia attribuibile alla attività pregressa dell'installazione (Allegato 2).</p>	Oneri eliminati	CNA Oneri eliminati Il decreto ha definito le modalità per la redazione della relazione di riferimento, introdotta in seguito a modifiche del d.lgs. 152/06. Sono state così uniformate le modalità di redazione della relazione su tutto il territorio.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	68	DM	12/02/2015, n. 31	Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	X (eliminati)			<p>Il decreto individua criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti. Tali criteri (specificati nell'Allegato 2 del decreto stesso) tengono conto delle dimensioni dell'area, della tipologia, delle caratteristiche e dell'estensione della contaminazione, e dell'eventuale presenza di bersagli fuori sito (off-site) (Art. 3).</p>	Oneri eliminati	CNA Oneri eliminati Il provvedimento ha introdotto semplificazioni, eliminando oneri per chi effettua la bonifica dell'area.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	84	DM	30/03/2015	Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome. Previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.	X (eliminati)			<p>Le linee guida forniscono indirizzi e criteri per l'esplicitamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.</p>	Oneri eliminati	CNA Oneri eliminati Sono state definite in maniera più puntuale le modalità per l'effettuazione della verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome. In questo modo sono stati risolti anche problemi legati a difformi interpretazioni della legge 116/14 che avevano portato a una richiesta di valutazione "caso per caso".

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	191	DM	07/08/2015	Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45	X		SI (Sito web)	Il decreto stabilisce la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali, associando a ciascuna categoria specifici requisiti in relazione alle diverse fasi di gestione dei rifiuti stessi. Ai sensi dell'art. 5, i soggetti che producono o che gestiscono rifiuti radioattivi devono aggiornare le registrazioni e la tenuta della contabilità dei suddetti rifiuti radioattivi, secondo l'Allegato I, tabella 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso; inoltre, devono aggiornare l'etichettatura attualmente presente sui contenitori dei rifiuti radioattivi sulla base di un apposito programma, con un successione pianificata delle operazioni che preveda la conclusione delle operazioni stesse entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto.	Oneri di nuova introduzione (Art. 5). Adozione della nuova classificazione dei rifiuti radioattivi da parte dei soggetti che li producono ai fini della tenuta/aggiornamento della loro registrazione, della contabilità e dell'etichettatura dei contenitori (Documentazione da conservare).	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	292	DELIBERA (pubblicata per comunicato)	18/11/2015, n. 4	Iscrizioni all'Albo, con procedura semplificata, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.		X		La delibera stabilisce all'art. 1 che i soggetti iscritti all'Albo, con procedura semplificata, in possesso di provvedimento d'iscrizione privo dei dati relativi agli estremi identificativi dei veicoli e alle tipologie di rifiuti che possono essere trasportati presentano la comunicazione (secondo il modello allegato alla delibera stessa) entro il termine di novanta giorni dall'apposita richiesta formulata dalla Sezione regionale competente.	Oneri già previsti Aggiornamento telematico delle iscrizioni con gli estremi identificativi dei veicoli e con le tipologie di rifiuti che possono essere trasportati dai veicoli stessi.	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	44	DM	19/12/2014	Indennizzo alle imprese per i danni subiti in conseguenza ai delitti non colposi commessi per ostacolare l'attività dei cantieri.	X			Ai fini della concessione dell'indennizzo previsto dall'art. 13, c. 7-bis, del dl 23/12/2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla l. 21/02/2014, n. 9, il decreto prevede, agli artt. 1 e 4, che le imprese che hanno subito danni ai materiali o alle attrezzature di cantiere trasmettano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione, all'indirizzo di posta certificata STM@PEC.MIT.GOV.IT e, per conoscenza, alle stazioni appaltanti, domanda comprensiva della richiesta di indennizzo e completa della seguente documentazione: a) relazione illustrativa idonea ad evidenziare i danni, riferiti ai materiali, alle attrezzature e ai beni strumentali, che l'impresa ha subito; b) relazione diretta a descrivere le circostanze in relazione alle quali i danni sono stati prodotti, con l'indicazione del loro ammontare, complessivo e frazionato per ogni singola voce; c) copia della denuncia/querela presentata dall'impresa, o dalla stazione appaltante, per quanto concerne i delitti non colposi, commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere, e che hanno determinato all'impresa il venire in essere dei danni; d) copia dell'eventuale costituzione in giudizio dell'impresa quale parte civile; e) dichiarazione sostitutiva attestante l'esistenza, o l'inesistenza, di coperture assicurative dirette a risarcire o indennizzare gli eventi previsti dalla norma; f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio mediante la quale l'impresa dichiara, fornendone un riscontro documentale, l'ammontare delle somme percepite in conseguenza del realizzarsi dei delitti non colposi previsti dalla norma.	Oneri di nuova introduzione	CNA Oneri di nuova introduzione Il provvedimento introduce disposizioni specifiche per il controllo delle sostanze radioattive.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	61	D DIRETT.	09/03/2015	Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.		X		Il decreto prevede che il Responsabile dell'Esercizio comunichi con congruo anticipo ai competenti U.S.T.I.F. le date di effettuazione delle verifiche semestrali, al fine di consentire l'eventuale partecipazione di un funzionario tecnico. I risultati delle verifiche e prove periodiche sono verbalizzati e trasmessi dal Responsabile dell'Esercizio agli Organi regionali o agli enti locali delegati ed agli U.S.T.I.F. territorialmente competenti (art.5).	Oneri già previsti Non sono stati introdotti elementi di novità in tema di oneri informativi rispetto a quanto previsto dal precedente decreto dell'11 gennaio 2010.	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	71	DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO	24/02/2015	Deroga alle disposizioni di cui al decreto 20 gennaio 2013, n. 20, concernente «Norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruote, nonché procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione».	X			Il decreto stabilisce che i costruttori di sistemi ruote riconosciuti idonei alla produzione in serie dalla direzione generale per la Motorizzazione o da un centro prova autoveicoli presentano domanda di deroga alla direzione generale per la Motorizzazione per la messa in commercio, sul territorio nazionale, delle ruote da loro stessi prodotte. La domanda precisa le ragioni tecniche ed economiche che la giustificano e contiene l'elenco dei tipi di ruota, individuati per codice ruota, denominazione commerciale e misura, ed i relativi quantitativi presenti sul territorio dell'Unione europea per i quali è richiesta la deroga.	Oneri di nuova introduzione Il provvedimento ha introdotto nuovi oneri informativi, prevedendo la comunicazione alla Direzione generale per la motorizzazione, da parte di taluni costruttori di ruote per autovetture dei dati relativi alle ruote in stock. Si segnala, tuttavia, che trattasi di procedura "una tantum".	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	188	DM	01/06/2015	Disposizioni attuative dell'articolo 1-bis, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in tema di attuazione delle procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte delle organizzazioni professionali agricole ed agro-meccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale.	X (eliminati)			Il decreto disciplina le modalità di svolgimento, da parte delle organizzazioni professionali agricole ed agro-meccaniche, comprese quelle di rappresentanza delle cooperative agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale ed alle loro articolazioni territoriali (individuate, ai sensi dell'art. 1 con provvedimento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso), dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2004, n. 99, come modificato dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, attraverso il collegamento telematico al sistema di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gestito dalla Direzione Generale per la motorizzazione, ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti la proprietà delle macchine agricole. Ai sensi dell'art. 2 del decreto, le organizzazioni agricole interessate ad attivare il collegamento telematico al sistema operativo di prenotazione presentano richiesta scritta all'UMC presso il quale intendono operare. L'UMC rilascia un codice identificativo dell'organizzazione e richiede al CED il rilascio dei codici necessari per accedere al sistema di prenotazione e per effettuare la prenotazione dei documenti di circolazione. La prenotazione del rilascio della carta di circolazione può essere effettuata ai fini della immatricolazione, della reimmatricolazione e del trasferimento della proprietà delle macchine agricole e delle macchine operatrici (art. 3).	Oneri eliminati Il DM introduce significative semplificazioni rispetto alle procedure amministrative in uso per le formalità relative alla immatricolazione e reimmatricolazione delle macchine agricole.	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	189	D.DIRETT	21/07/2015	Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, grandi imballaggi ed i contenitori intermedi.		X		Il decreto definisce le prescrizioni relative alle prove e alle ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi. In particolare, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 6.1.5.1.3 (imballaggi) e 6.6.5.1.3 (grandi imballaggi) del codice IMDG, il titolare del certificato di approvazione provvede all'effettuazione di prove su campioni di produzione secondo quanto previsto nel programma di garanzia della qualità contenuto nella documentazione fornita ai sensi dell'art. 32, comma 4, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134. I documenti comprovanti le prove effettuate devono essere conservati per dieci anni dal titolare del certificato di approvazione ed esibiti a richiesta dell'Amministrazione o dell'organismo autorizzato (art. 2 del decreto). Ai sensi dell'art. 3, il rapporto di prova deve essere redatto in conformità al modello allegato (allegato 2) per gli imballaggi, per i grandi imballaggi (allegato 3) e per i contenitori intermedi (allegato 4); il certificato di approvazione del prototipo di cui all'art. 32 del citato d.P.R. n. 134/2005 deve essere redatto in conformità al modello allegato (allegato 5). Ai sensi dell'art. 4, il modello di rapporto di prova iniziale o periodica dei contenitori intermedi, di cui al paragrafo 6.5.4.4 del codice IMDG deve essere redatto in conformità al modello allegato (allegato 6).	Oneri già previsti IMDG Code (convenzione internazionale adottata in ambito IMO) - oneri discendenti già oggetto dei precedenti dd 243/2006 e 231/2007, [abrogati con lo stesso provvedimento].	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	211	DM	31/07/2015	Modalità di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore autotrasporto.		X		<p>Il decreto prevede misure incentivanti rivolte alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, finalizzate all'acquisizione, da parte di titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti di competenze adeguate alla gestione d'impresa ed alle nuove tecnologie.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2 del decreto, per accedere ai contributi, le imprese devono presentare istanza in via telematica, sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le modalità che saranno pubblicate, a partire dal 14 settembre 2015, sul sito del Ministero.</p> <p>Al momento della compilazione online della domanda le imprese dovranno obbligatoriamente indicare, oltre ai dati identificativi del richiedente: a) il soggetto minatore delle azioni formative; b) il programma del corso; c) il preventivo della spesa.</p> <p>L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovrà essere completato entro il termine perentorio del 31 maggio 2016. Entro il 10 giugno 2016 l'impresa dovrà inviare specifica rendicontazione dei costi sostenuti, e dovrà essere allegata una relazione di fine attività debitamente sottoscritta. Dovranno, inoltre, essere presentati i seguenti documenti (art. 3): a) elenco dei partecipanti; b) dettaglio dei costi per singole voci relativamente alla formazione generale e/o specifica; c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili; d) documentazione comprovante la caratteristica di piccola o media impresa; e) calendario definitivo dei corsi svolti; f) registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore; g) traccati della formazione svolta in modalità e-learning; h) dichiarazione dell'ente di formazione; i) dichiarazione con la quale l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo.</p>	<p>Oneri già previsti</p> <p>Riproduce analoghi oneri previsti per misure di incentivazione del tutto simili, riferiti alle annualità:</p> <p>a) 2014: DM 19/06/2014, n. 238, e DM 07/07/2014 (GU n. 208 del 08/09/2014)</p> <p>b) 2013: DM 21/03/2013, n. 119 (GU n. 137 del 13/06/2013)</p>	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	222	DM	10/06/2015	Criteri e modalità di concessione dei contributi relativi al finanziamento di progetti nel campo navale.	X			<p>Il decreto disciplina le modalità di erogazione di aiuti per progetti di ricerca e sviluppo compresi in categorie predeterminate in favore di imprese comunitarie di costruzione, riparazione e trasformazione navale iscritte negli albi speciali delle imprese navalmeccaniche. Per accedere agli aiuti (art. 6 del decreto) l'impresa presenta istanza contenente le seguenti informazioni: a) nome, ragione sociale, dimensioni dell'impresa e il numero di iscrizione all'albo speciale; b) descrizione del progetto; c) durata e piano di realizzazione del progetto; d) ubicazione del progetto; e) elenco dei costi del progetto; f) importo dell'aiuto finanziario richiesto per il progetto.</p> <p>Alle istanze, da trasmettere esclusivamente via PEC, deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che, riguardo al progetto per il quale è richiesto l'aiuto, l'impresa non ha ricevuto alcun contributo né direttamente né indirettamente, ovvero per il tramite di fornitori di beni e servizi correlati all'istanza di contributo. Le domande devono essere trasmesse, a mezzo PEC alla direzione generale.</p> <p>Le imprese ammesse al contributo in via provvisoria presentano annualmente domanda di erogazione del contributo, corredata dalla documentazione comprovante il rispetto del piano di realizzazione del progetto, dalla dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio e dalla dichiarazione sostitutiva. (Art. 9).</p>	Oneri di nuova introduzione	
	222	DM	25/08/2015	Modifiche al decreto 10 giugno 2015, recante criteri e modalità di concessione dei contributi relativi al finanziamento dei progetti nel campo navale.				<p>Il decreto modifica le disposizioni di cui al DM 10 giugno 2015 relative ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi per il finanziamento dei progetti nel campo navale. In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tra la documentazione che l'impresa deve presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la concessione dell'aiuto viene aggiunta "una dichiarazione attestante di non essere impresa in difficoltà" (art. 6, comma 3 del decreto); 2. la modifica ha reso obbligatoria la presentazione della domanda per la concessione dell'aiuto per lavori relativi ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Mentre in precedenza era riconosciuta la possibilità di poter presentare tale documentazione per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, la presentazione della documentazione è diventata obbligatoria anche questa categoria di lavori (art. 6, comma 4); 3. le imprese ammesse al contributo in via provvisoria devono presentare annualmente (alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne), in aggiunta alla domanda di erogazione del contributo già prevista, anche "la dichiarazione di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno" (art. 9, comma 1). 		

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	230	DELIBERA	29/09/2015	Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2014.		X		<p>La delibera definisce le modalità di ammissione al beneficio della riduzione compensata delle imprese dalla stessa previste che, nel 2014, abbiano sostenuto costi per il pagamento dei pedaggi per i transiti autostradali effettuati con veicoli Euro 3, 4, 5 appartenenti alle classi B) 3, 4, 5.</p> <p>Ai sensi del punto 9 della delibera, a pena di esclusione dal diritto, le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate, compilano e presentano la domanda esclusivamente in via telematica, nella sezione dedicata del sito internet www.alboautotrasporto.it.</p> <p>Nella domanda devono figurare i seguenti dati (punto 10): a) denominazione e sede dell'impresa; b) generalità del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che la sottoscrive la domanda; c) sottoscrizione del titolare, o del rappresentante legale o di un suo procuratore, con la procedura della firma elettronica; d) per le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'U.E., il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria. La copia cartacea della licenza comunitaria dovrà essere spedita soltanto su richiesta del Comitato centrale e con le modalità specificate da detto organismo. In aggiunta a quanto sopra, le imprese devono fornire gli elementi di cui, rispettivamente, ai titoli II e III della delibera.</p> <p>Terminata la compilazione sul sito internet dell'Albo, la domanda, a pena di inammissibilità, deve essere firmata in formato elettronico; a tal fine, l'impresa deve dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale (smart card o token usb) (punto 13).</p> <p>Il pagamento della marca da bollo va eseguito tramite bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Al termine della compilazione in formato elettronico, l'impresa deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale), sui quali il Comitato centrale effettuerà gli opportuni riscontri. A tal fine l'impresa è tenuta a conservare la ricevuta del pagamento (punto 14 della delibera).</p>	<p>Oneri già previsti</p> <p>il provvedimento contiene una mera ripetizione di oneri previgenti: Delibera 02/10/2014, n. 2 (GU n. 242 del 17/10/2014).</p>	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	254	DELIBERA	26/10/2015	Determinazione delle quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2015 devono corrispondere, entro la stessa data, per l'anno 2016, al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.		X		<p>Il decreto stabilisce la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2016 alle spese per il funzionamento del Comitato Centrale e per l'integrale adempimento di tutte le competenze e funzioni.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1 del decreto, il versamento della quota deve essere effettuato unicamente, attraverso il sistema di pagamento telematico operativo nella apposita funzione presente sul sito www.liportaledellautomobilista.it del Ministero.</p> <p>La prova dell'aver avuto pagamento della quota relativa all'anno 2016 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato Centrale e/o delle competenti strutture periferiche (art. 3).</p>	<p>Oneri già previsti</p> <p>il provvedimento contiene una mera ripetizione di oneri previgenti: Delibera 24/10/2014, n. 3 (GU n. 254 del 31/10/2014).</p>	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	257	DM	29/09/2015	Modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto.		X		Il decreto disciplina la ripartizione e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie relative all'anno 2015 destinate all'incentivazione a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, in regola con i requisiti di iscrizione al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore. Ai sensi dell'art. 4, possono presentare domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. Le modalità di presentazione delle domande e i conseguenti adempimenti gestionali relativi all'istruttoria delle richieste pervenute sono stabilite con il decreto del Direttore della Direzione generale da emanarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto.	Oneri già previsti I provvedimenti riproducono analoghi oneri previsti per misure di incentivazione del tutto simili, riferiti alle annualità: a) 2014: DM 03/07/2014, n. 307 (GU n. 218 del 19/09/2014) b) 2013: DM 21/03/2013, n. 118 (GU n. 134 del 10/06/2013)	
	257	D.DIRETT.	21/10/2015	Disposizioni di attuazione del decreto 29 settembre 2015, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto				Il decreto disciplina le modalità di gestione della misura d'incentivazione di cui al DM n. 322/2015 con specifico riferimento alle modalità ed ai termini di presentazione delle domande di ammissione ai benefici e alle modalità di dimostrazione dei requisiti previsti ai fini dell'ammissione ai benefici stessi. Ai sensi dell'art. 2, le domande, da redigere utilizzando esclusivamente il modulo allegato al decreto, devono contenere i seguenti elementi: a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese; b) sede dell'impresa o del raggruppamento; c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento; d) codice fiscale; e) partita IVA; f) indirizzo PEC; g) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento; h) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento; i) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale, o numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi; j) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato. Le domande devono inoltre contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. Inoltre, ai fini della proponibilità delle domande, gli aspiranti beneficiari, dovranno comprovare il possesso delle caratteristiche tecniche dei beni con le modalità indicate nel D.M. ed alleare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta. Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento (art. 5), i soggetti richiedenti il beneficio hanno l'onere di trasmettere, a pena di inammissibilità, il contratto di acquisizione debitamente sottoscritto, nonché prova dell'integrale pagamento del prezzo, attraverso la produzione della/e relativa/e fattura/e debitamente quietanzata/e.		

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri Introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	296	DM	01/12/2015, n. 203	Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, scivvie e slittinoivie destinate al trasporto di persone	X			<p>Il decreto definisce norme tecniche distinguendo gli impianti realizzati prima e dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 210/2003.</p> <p>Impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 210/2003</p> <p>Ogni impianto deve essere sottoposto alle revisioni periodiche (quinquennale e generale).</p> <p>Revisione quinquennale.</p> <p>(Punto 2.2.1) Le ditte costruttrici individuano le parti dell'impianto da sottoporre a controlli. Le indicazioni sui controlli da eseguire sono contenute nel piano dei controlli da allegare come documento specifico al manuale d'uso e manutenzione, di cui è parte integrante. Di tutte le verifiche e sostituzioni di elementi costruttivi, organi meccanici, ecc. deve essere tenuta accurata registrazione in apposite pagine del Registro di controllo e manutenzione dell'impianto.</p> <p>(Punto 2.3.3) L'esperto professionista deve effettuare la «Valutazione del rischio d'incendio». Qualora ne ricorrano le condizioni, deve redigere un progetto antincendio e una relazione di corretta esecuzione dei lavori.</p> <p>Revisione generale.</p> <p>(Punto 2.5.3) Il Direttore/Responsabile dell'esercizio/Assistente tecnico (se previsto) fornisce all'Autorità di sorveglianza, allegato al programma di revisione generale: - una versione aggiornata del Manuale d'uso e Manutenzione (M.U.M.), comprensiva del piano dei controlli non distruttivi, redatta dalla ditta costruttrice originaria o da altra ditta specializzata nel settore; - una versione aggiornata del piano dei controlli; - una nuova verifica progettuale a fatica che indichi la ulteriore vita residua possibile di ciascuno di essi; - una copia del Registro di controllo e manutenzione dell'impianto; - una relazione che evidenzi le eventuali sostituzioni delle parti dell'impianto avvenute nel periodo trascorso, indicandone le relative scadenze di revisione; - una relazione sul decorso periodo di esercizio dall'ultima revisione generale effettuata sull'impianto; - la «Valutazione del rischio d'incendio», effettuata a cura di un professionista esperto e, qualora ne ricorrano le condizioni, un progetto antincendio, e una relazione di corretta esecuzione dei lavori.</p> <p>Impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 210/2003</p> <p>Revisione generale</p> <p>(Punto 3.6.1) Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) redige una relazione che evidenzi le sostituzioni delle parti dell'impianto eventualmente avvenute nel periodo trascorso, indicandone le relative scadenze, nonché una relazione sul decorso periodo di esercizio dall'ultima revisione generale effettuata sull'impianto, con la dimostrazione della puntuale ottemperanza di quanto previsto nel M.U.M., utilizzando il Registro di controllo e manutenzione.</p> <p>(Punto 3.6.2) Il mantenimento in esercizio delle opere civili in cemento armato e in carpenteria metallica delle stazioni è subordinato alla dichiarazione del Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) con la quale si assicura che tali opere siano in grado di continuare ad assolvere le funzioni di sicurezza del progetto originario.</p> <p>(Punto 3.6.4) Un professionista esperto dovrà effettuare la "Valutazione del rischio d'incendio" e, qualora ne ricorrano le condizioni, un progetto antincendio e una relazione di corretta esecuzione dei lavori previsti.</p>	Oneri di nuova introduzione		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	17	D.DIRETT.	02/12/2014	Concessione di contributi finanziari a fondo perduto in regime di de minimis a favore di imprenditori ittici armatori delle imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri e inferiore a 18 metri, quale contributo per gli oneri relativi all'installazione del dispositivo di identificazione automatica A.I.S. di classe A, resa obbligatoria alla data del 31 maggio 2014		X		<p>Il decreto (art. 2) prevede che, per accedere al contributo, gli imprenditori ittici devono presentare all'Ufficio di iscrizione delle unità da pesca una domanda e una richiesta di sostituzione, redatte secondo i modelli allegati e corredate dalla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copia del documento d'identità in corso di validità; - fattura d'acquisto del dispositivo di identificazione automatica A.I.S. di classe A. 	Oneri già previsti	Si tratta di una mera ripetizione di oneri già previsti dal DM 28.12.2012, in materia di Supernet.	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	35	DM	11/12/2014	Criteri e modalità applicative per la prestazione di garanzie.	X			Ai sensi dell'art. 12 del decreto, le Imprese agricole, tramite Banche convenzionate, presentano al Fondo di credito, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la domanda di accesso al finanziamento agevolato.	Oneri di nuova introduzione Si tratta della concessione di un aiuto dietro presentazione di domanda.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	26	CIRCOLARE	29/12/2014, n. 7218	D.M. 12 ottobre 2012. Linee guida per la classificazione e per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasce di suino.	X			La circolare abroga la circolare del 1° febbraio 2011, n. 832 e l'allegato 4 sostituisce l'allegato della circolare del 10 aprile 2014, n. 2420. I responsabili delle imprese di macellazione hanno l'obbligo di rilevare i prezzi delle carcasce degli animali abbattuti e di comunicarli settimanalmente al MIPAAF tramite il portale www.impresa.gov.it , secondo le modalità contenute nel Manuale «Procedure operative e controllo dell'attività di classificazione delle carcasce suine» disponibile sul sito internet del MIPAAF. Una copia della comunicazione deve essere inviata anche alla Camera di Commercio competente per territorio. I soggetti che effettuano la rilevazione dei prezzi, devono compilare e tenere a disposizione degli organi di controllo, un riepilogo settimanale delle macellazioni, e la relativa documentazione fiscale o di altro tipo dalla quale risulti la classificazione e i prezzi rilevati, utilizzando il modello fac-simile allegato 2. I responsabili delle imprese di macellazione sono tenuti a presentare dichiarazione relativa all'utilizzo del metodo manuale di classificazione ZP.	Oneri di nuova introduzione Trattasi di aggiornamenti delle istruzioni nazionali alla novellata normativa UE che ha introdotto la classe "S" e autorizzato nuovi metodi di classificazioni delle carcasce per il nostro paese.	CNA Oneri di nuova introduzione Oneri di nuova introduzione. Gli stabilimenti che utilizzano lo strumento manuale ZP devono annotare tutte le misurazioni effettuate, e gli esiti della classificazione, per ciascuna carcassa, in un apposito registro. Per ogni carcassa è necessario registrare il numero di macellazione, gli spessori rilevati e la classe di ingrassamento.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	48	DM	13/01/2015	Concessione di un credito d'imposta per le spese per nuovi investimenti sostenuti per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del COMMERCIO ELETTRONICO, in favore delle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	X			Le imprese interessate presentano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali domanda per il riconoscimento del credito d'imposta, secondo modalità telematiche che dovranno essere definite con apposito atto del Ministero stesso. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa, deve specificare: il codice dell'attività prevalente; il tipo di impresa; il costo complessivo degli investimenti e l'ammontare delle singole spese; l'effettività delle spese sostenute; l'effettività della destinazione delle spese sostenute per l'avvio o lo sviluppo del commercio elettronico; il credito d'imposta spettante. Le imprese devono inoltre presentare al Ministero, contestualmente alla domanda, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l'esercizio in corso e nei due precedenti (art. 4).	Oneri di nuova introduzione Si tratta della concessione di un aiuto dietro presentazione di domanda.	
	249	CIRCOLARE (pubblicata per comunicato)	08/10/2015	Circolare recante le modalità di presentazione delle domande per l'attribuzione del credito d'imposta per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 2015, n. 273 - COMMERCIO ELETTRONICO				La circolare del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'opica dell'8 ottobre 2015 definisce le condizioni di ammissibilità, le modalità di presentazione delle domande e quelle di erogazione delle agevolazioni nelle forme di credito di imposta la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche. Ai sensi del punto 3.1. della circolare, le imprese devono presentare istanza, debitamente compilata, utilizzando la modulistica allegata alla circolare stessa: a) modulo di domanda di attribuzione del credito di imposta; b) attestazione delle spese sostenute per l'attribuzione del credito di imposta; c) dichiarazione relativa alla fruizione di agevolazioni in regime «de minimis»; d) dichiarazione relativa al cumulo con altri aiuti di stato. L'istanza e i relativi allegati devono essere inviati per PEC al Ministero (punto 3.8).		

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	48	DM	13/01/2015	Concessione di un credito d'imposta per le spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, nell'ambito di RETI D'IMPRESA che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	X			<p>Le imprese, partecipanti al contratto di rete, tramite l'impresa capofila, presentano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali domanda per il riconoscimento del credito d'imposta, secondo modalità telematiche che dovranno essere definite con apposito atto del Ministero stesso.</p> <p>La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capofila e delle altre imprese partecipanti al contratto di rete, deve specificare: il codice dell'attività prevalente dichiarata da ciascuna impresa ai fini IVA; il tipo di impresa (piccola e media impresa/grande impresa) al momento della presentazione della domanda; il costo complessivo per ciascuna impresa degli investimenti e l'ammontare delle singole spese ammissibili; l'effettività delle spese sostenute; l'effettività della destinazione delle spese sostenute per la realizzazione del programma comune di rete; il credito d'imposta spettante.</p> <p>Alla domanda deve essere allegata copia del contratto di rete.</p> <p>Le imprese devono inoltre presentare al Ministero, contestualmente alla domanda, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l'esercizio in corso e nei due precedenti (art. 4).</p>	<p>Oneri di nuova introduzione</p> <p>Si tratta della concessione di un aiuto dietro presentazione di domanda.</p>	
	249	CIRCOLARE (pubblicata per comunicato)	08/10/2015	Circolare recante le modalità di presentazione delle domande per l'attribuzione del credito d'imposta per incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 2015, n. 272 - RETI D'IMPRESA				<p>La circolare del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'epoca dell'8 ottobre 2015 definisce le condizioni di ammissibilità, le modalità di presentazione delle domande e quelle di erogazione delle agevolazioni nelle forme di credito d'imposta per la promozione di reti di impresa.</p> <p>Ai sensi del punto 3.1 della circolare, le imprese partecipanti al contratto di rete in possesso dei requisiti previsti possono presentare, per il tramite dell'impresa capofila, specifica istanza redatta utilizzando la modulistica di seguito indicata (e allegata alla circolare): a) Modulo di domanda di attribuzione del credito di imposta; b) Attestazione delle spese sostenute per l'attribuzione del credito di imposta; c) Dichiarazione relativa alla fruizione di agevolazioni in regime «de minimis»; d) Dichiarazione relativa al cumulo con altri aiuti di stato.</p> <p>L'istanza e gli allegati devono essere inviati al Ministero per PEC (punto 3.10); gli allegati devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'impresa capofila e delle singole imprese beneficiarie partecipanti al contratto di rete (punto 3.10).</p> <p>Al Modulo di domanda deve essere allegata copia del contratto di rete redatto e costituito ai sensi della normativa vigente (punto 3.4. della circolare).</p> <p>Le imprese che presentano domanda di attribuzione di credito di imposta superiore ad euro 150.000,00 euro, sono tenute a trasmettere la/e dichiarazione/i, resa/e secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e, nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo. Le citate dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa e dagli ulteriori soggetti dichiaranti, ove presenti (punto 3.5. della circolare).</p>		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	50	DM	16/01/2015	Modalità di attuazione del regolamento UE n. 1071/2014, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo.	X			<p>Il decreto prevede (art. 4) che i soggetti che intendono usufruire dei benefici devono presentare domanda all'Organismo pagatore riconosciuto, competente territorialmente, dimostrando i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N7, nel periodo compreso tra il 14 agosto 2013 ed il 30 giugno 2014. Le domande, redatte in carta semplice sulla base di modelli uniformi predisposti da AGEA, devono essere inviate all'Organismo pagatore corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati e supportate da idonea documentazione atta a comprovare le richieste avanzate (es. registri ufficiali detenuti dalle aziende o altra specifica documentazione contabile, sanitaria o commerciale in possesso delle aziende medesime).</p>	<p>Oneri di nuova introduzione</p> <p>Si tratta di misure eccezionali che derivano dalla OCM. Da considerare come oneri nuovi ma transitori e finalizzati alla concessione di un aiuto.</p>	